

Direzione Sanità e Welfare
Settore Prevenzione, Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare
sanita.pubblica@regione.piemonte.it
prevenzioneeveterinaria@cert.regione.piemonte.it

Il Dirigente

Torino (*)

Protocollo (*) /A1409C

(*) "segnatura di protocollo
riportata nei metadati di Doqui ACTA"

Classificazione

Ai Direttori Generali delle ASL
Ai Direttori del Dipartimento di Prevenzione
Ai Direttori/Responsabili dei SISP
Agli MMG/PLS per il tramite dei Distretto
Al Dirigente Ufficio Scolastico Regionale
Alle Farmacie aderenti
Alle Strutture Private autorizzate all'effettuazione dei tamponi

Loro Sedi

Oggetto: *Aggiornamento delle indicazioni operative per la gestione dei casi positivi per SARS COV-2 in ambito scolastico in applicazione al DL 4 febbraio 2022, n. 5.*

La valutazione dello stato di contatto di caso COVID-19 in ambito scolastico è di competenza dell'ASL di riferimento territoriale, per tramite le strutture dalle stesse individuate (SISP/Dipartimento di Prevenzione (DdP)).

Le eventuali azioni/misure contumaciali (quarantena e isolamento) sono assunte dall'ASL (DdP), ma ai fini di una presa in carico tempestiva, le prime fasi della gestione dei potenziali contatti a livello scolastico devono essere svolte direttamente dal dirigente scolastico (DS) e dal referente scolastico COVID-19 secondo le indicazioni in questo documento stabilite sulla base delle indicazioni nazionali e regionali vigenti.

Il dirigente scolastico/referente scolastico COVID-19, venuto a conoscenza di un caso confermato nella propria scuola, inteso come un soggetto risultato positivo a tampone molecolare o antigenico deve:

- Far pervenire ai riferimenti della propria Asl di competenza (o al dipartimento di prevenzione) la segnalazione della positività specificando unicamente la classe coinvolta.
-

- Nel caso in cui si arrivi a 5 casi di positività nel sistema integrato 0-6 anni o nella scuola primaria o a 2 casi di positività nella scuola secondaria sarà invece necessario allegare alla segnalazione l'elenco dei bambini/ragazzi della classe coinvolta dal caso di positività e dei relativi insegnanti che nelle 48 ore precedenti siano transitati nella classe per almeno 4 ore, anche cumulative;
- Utilizzare la modulistica allegata:
 - allegato 1 qualora si debba comunicare l'avvio dell'auto-sorveglianza,
 - allegato 2 e allegato 3 qualora si debba sospendere temporaneamente le attività didattiche in presenza nella classe, sulla base delle seguenti indicazioni operative.

Dal momento del ricevimento del modulo (allegato 2), il genitore può ritenersi autorizzato alla richiesta del congedo parentale SARS-Cov-2 che potrà essere finalizzato solamente alla ricezione del provvedimento emesso dall'ASL:

L'ASL (DdP) provvede alle disposizioni di carattere sanitario che deve comunicare, per iscritto e nel più breve tempo possibile al dirigente scolastico/referente scolastico Covid-19 e ai nuclei familiari interessati.

Al fine di assicurare un passaggio di informazioni costante e l'analisi condivisa delle problematiche tra l'Autorità Sanitaria e la Scuola, si raccomanda di organizzare su base settimanale incontri in videoconferenza con i dirigenti scolastici sul territorio con l'eventuale coinvolgimento del SIAN, della Promozione della salute e dei PLS. Si raccomanda una verbalizzazione scritta e sintetica di tali incontri da condividere con i partecipanti.

INDICAZIONI OPERATIVE per la scuola e il pre/dopo scuola

Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°C.

Al personale scolastico si applica in tutti i casi sotto riportati la misura sanitaria dell'auto-sorveglianza.

SCUOLA INFANZIA 0-6 ANNI

	ATTIVITA' DIDATTICA	MISURA SANITARIA
Fino a 4 casi positivi nella classe	Attività didattica in presenza.	Auto-sorveglianza con l'utilizzo di dispositivi di protezione FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato positivo. In presenza di sintomi effettuazione di tampone (antigenico/molecolare/autosomministrato) e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione (Allegato 4)
Con 5 casi positivi nella sezione/gruppo (se l'accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni dal dall'accertamento del caso precedente)	ATTIVITA' DIDATTICA	MISURA SANITARIA
Nei vaccinati con 2 dosi/guariti da meno di 120 giorni o nei guariti dopo il ciclo primario o nei vaccinati con dose booster o per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione (su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale)	Sospesa per 5 giorni	Auto-sorveglianza. In presenza di sintomi effettuazione di tampone (antigenico/molecolare/autosomministrato) e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione (Allegato 4)
Per tutti gli altri alunni	Sospesa per 5 giorni	Quarantena precauzionale di cinque giorni con test antigenico/molecolare negativo di uscita per il rientro a scuola

SCUOLA PRIMARIA

	ATTIVITA' DIDATTICA	MISURA SANITARIA
Fino a 4 casi positivi nella classe	Attività didattica in presenza.	Auto-sorveglianza con l'utilizzo di dispositivi di protezione FFP2 da parte dei docenti e degli alunni con più di 6 anni fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato positivo. In presenza di sintomi effettuazione di tampone (antigenico/molecolare/autosomministrato) e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione (Allegato 4)
Con 5 casi positivi nella classe (se l'accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni dal dall'accertamento del caso precedente)	ATTIVITA' DIDATTICA	MISURA SANITARIA
Nei vaccinati con 2 dosi/guariti da meno di 120 giorni o nei guariti dopo il ciclo primario o nei vaccinati con dose booster o per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione (su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale)	In presenza	Auto-sorveglianza con l'utilizzo di dispositivi di protezione FFP2 da parte dei docenti e degli alunni con più di 6 anni fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato positivo.
Per tutti gli altri alunni	DID per 5 giorni	Quarantena precauzionale di cinque giorni con test antigenico/molecolare negativo di uscita per il rientro a scuola. Obbligo di indossare FFP2 per i successivi cinque giorni.

SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP)

	ATTIVITA' DIDATTICA	MISURA SANITARIA
1 caso positivo nella classe	In presenza	Auto-sorveglianza con l'utilizzo di dispositivi di protezione FFP2 da parte dei docenti e degli alunni per 10 giorni
2 casi positivi nella classe (se l'accertamento del secondo caso di positività si verifica entro cinque giorni dal dall'accertamento del caso precedente)	ATTIVITA' DIDATTICA	MISURA SANITARIA
Nei vaccinati con 2 dosi/guariti da meno di 120 giorni o nei guariti dopo il ciclo primario o nei vaccinati con dose booster o per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione	In presenza	Auto-sorveglianza con l'utilizzo di dispositivi di protezione FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato positivo.
Per tutti gli altri alunni	DID per 5 giorni	Quarantena precauzionale di cinque giorni con test antigenico/molecolare negativo di uscita per il rientro a scuola. Obbligo di indossare FFP2 per i successivi cinque giorni.

Come conteggiare il 5° caso di infezione per la scuola dell'infanzia (0-6 anni) e per le primarie?

- Per "5 o più casi tra gli alunni" si intende: insorgenza del 5° caso che si verifica entro cinque giorni dal dall'accertamento del quarto caso e comunque non oltre il 10° giorno dall'accertamento del primo caso positivo (es. 1° caso il 4 febbraio, 4° caso il 9 febbraio, caso successivo, cioè il 5° entro il 14 febbraio).

Come individuare l'inizio della quarantena precauzionale in caso di chiusura della classe?

- I 5 giorni di quarantena precauzionale si contano a partire dall'ultimo giorno di presenza del 2°/5° caso che a questo punto rappresenta il "giorno ZERO"

Misure per il tracciamento

La famiglia dell'alunno di scuola primaria o secondaria, una volta informata, secondo le procedure sanitarie vigenti, che l'alunno è un "contatto scolastico" di caso confermato di SARS-CoV-2 può, ove prevista l'effettuazione del test antigenico rapido/molecolare per **l'uscita della quarantena**:

- recarsi presso i siti specificatamente individuati dall'ASL di riferimento,
- oppure effettuare il test presso il proprio pediatra di libera scelta o medico di medicina generale,
- oppure effettuare test gratuito presso una farmacia o una delle struttura sanitarie accreditate su presentazione di ricetta dematerializzata da parte del curante o per gli alunni del nido e della scuola dell'infanzia mediante autocertificazione.

In caso di **insorgenza di sintomi per soggetti in quarantena o auto-sorveglianza** è prevista l'effettuazione di tampone (antigenico/molecolare/autosomministrato¹) e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. Per i Nidi, le Scuole dell'Infanzia e Primarie in caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione (Allegato 4), altrimenti il tampone può essere effettuato contattando il proprio pediatra di libera scelta o medico di medicina generale affinché questi:

- provveda ad effettuare autonomamente il tampone, ovvero
- lo prenoti presso gli hot spot specificatamente individuati dall'ASL di riferimento, oppure
- rilasci idonea prescrizione medica per l'effettuazione del test gratuito presso una farmacia o una delle struttura sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, sottoscritto dal Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19 d'intesa con il Ministro della Salute.

Si precisa infine che in caso di insorgenza di sintomi per soggetti non in quarantena o auto-sorveglianza è necessario contattare il proprio medico curante che, nel caso lo ritenga opportuno, potrà effettuare un tampone antigenico o prenotare un tampone antigenico/molecolare presso l'ASL.

Rientro a scuola

Gli alunni sottoposti a misure contumaciali potranno rientrare a scuola esibendo:

- green pass di guarigione in caso di pregresso isolamento, oppure
- chiusura di quarantena scaricabile dal portale Salute Piemonte in caso di quarantena individuale, oppure

¹ Il tampone autosomministrato è previsto unicamente per Nidi e Scuole dell'Infanzia e Primaria

- copia della disposizione di quarantena di coorte, emessa dalla ASL, in caso di quarantena precauzionale scolastica congiuntamente all'esibizione dell'esito negativo del tampone da eseguirsi al 5° giorno che non è richiesto se l'alunno rimane in quarantena per 14 giorni (uscita senza tampone).

Qualora venga istituita la DID, agli alunni sottoposti ad auto-sorveglianza sarà consentita la didattica in presenza previo controllo del green pass di vaccinazione/guarigione.

Misure per alunni con disabilità e bisogni educativi speciali nelle classi in DAD/DDI

La Circolare congiunta Ministero dell'Istruzione e Ministero della Salute prot. n. 0000071 del 21.01.2022, a tutela della piena inclusione e dell'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, raccomanda che le istituzioni scolastiche siano tenute a prevedere specifiche condizioni a vantaggio degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali (BES) così come già disposto in una fattispecie analoga dal vigente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, che introduce la possibilità di svolgere l'attività didattica in presenza, per talune circostanze, anche qualora siano state disposte severe misure restrittive finalizzate al contenimento della diffusione del virus.

Pertanto, stante l'esigenza irrinunciabile di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica, si precisa che, anche laddove sia stata disposta la sospensione delle attività didattiche in presenza, va garantito ogni qualvolta possibile, agli alunni con disabilità o con BES lo svolgimento dell'attività didattica in presenza, assicurando comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che si avvalgono della didattica digitale integrata.

Al fine di assicurare, nell'attuale contesto epidemiologico, lo svolgimento delle attività didattiche in presenza in condizioni di massima sicurezza, anche in relazione alla specifica condizione di fragilità di ciascun alunno, si precisa quanto segue:

- la frequenza in presenza può avvenire previo ottenimento del consenso dei genitori degli alunni;
- è fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti affetti da SARS-CoV-2, o comunque a coloro che manifestino sintomatologia respiratoria o nei quali la temperatura corporea risulti superiore a 37,5°;
- per il personale scolastico e gli alunni, laddove non vi sia una specifica esenzione al riguardo, è obbligatorio l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e l'adozione di misure igieniche.

ALTRE REGOLE

Isolamento casi Covid-19 (Circolare Ministero della Salute, prot. n. 0060136 del 30.12.2021)

Caso Covid-19	Durata minima isolamento
- Non vaccinato - Vaccinato con ciclo incompleto - Vaccinato con ciclo primario completato da più di 120 giorni	10 giorni + test (antigenico o molecolare) negativo
- Vaccinato con ciclo primario completato da meno di 120 giorni - Vaccinato con booster	7 giorni + test (antigenico o molecolare) negativo

Se il tampone eseguito a fine isolamento (7 o 10 giorni a seconda dello stato vaccinale) risulta ancora positivo, il test può essere ripetuto un'ulteriore volta a carico del SSR. I tamponi intermedi/successivi fatti in autonomia dal paziente presso le farmacie o altre strutture autorizzate dovranno essere accettati come validi.

L'esito negativo del tampone conclude l'isolamento. In caso di persistenza della positività, l'isolamento si conclude dopo 21 giorni dall'effettuazione del primo tampone positivo, purché siano trascorsi 7 giorni dalla fine di eventuali sintomi (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia).

Quarantena contatti stretti extra-scolastici (Circolare Ministero della Salute, prot. n. 0009498 del 04.02.2022)

Contatto Stretto asintomatico	Durata minima quarantena dall'ultimo contatto
- Non vaccinato - Vaccinato con ciclo non completato - Ciclo vaccinale primario completato da <14 giorni - Vaccinato/Guarito > 120 giorni	5 giorni + test (antigenico o molecolare) negativo o 14 giorni in assenza test. FFP2 per i cinque giorni successivi al termine della quarantena precauzionale. E' prevista l'esecuzione immediata di un test diagnostico se durante la quarantena si manifestano sintomi.
- Vaccinato con booster - Vaccinato con ciclo primario completato da >14 giorni ma < 120 giorni - Guarito < 120 giorni - Guarito dopo completamento ciclo vaccinale primario	No quarantena. Auto-sorveglianza per 5 giorni e utilizzo di FFP2 per 10 giorni. E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al 5° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

Nel caso di contatti stretti conviventi che non riescono a isolarsi dal caso positivo familiare, e che rientrano tra coloro che devono essere sottoposti a quarantena, il convivente in quarantena verrà liberato con tampone negativo dopo 5 giorni che si contano a partire dal giorno dell'effettuazione del tampone negativo (di guarigione).

Le persone risultate positive che abbiano terminato il proprio isolamento, ma che presentino allo stesso tempo nel proprio nucleo abitativo uno o più persone positive ancora in isolamento, possono invece essere riammesse senza necessità di sottoporsi a ulteriori misure di quarantena. Qualora non fosse possibile assicurare un'adeguata e costante separazione dai conviventi ancora positivi viene disposta Auto-sorveglianza fino al termine di isolamento di tutti i conviventi.

Registrazione dei tamponi autosomministrati eseguiti laddove previsti da DL 5 del 04.2.2022

Alla luce delle innovazioni introdotte dal DL 5/2022, è prevista la possibilità per nido, infanzia e primaria di effettuare in caso di insorgenza di sintomi durante il periodo di auto-sorveglianza, un test anche in autodiagnosi; qualora il test dia esito negativo è prevista una autocertificazione (Allegato 4) da parte del genitore da presentare alla scuola, nel caso in cui il test risultasse positivo è fatto obbligo darne tempestiva comunicazione al proprio Pediatra ed alla propria ASL di competenza.

Nelle more dell'attivazione di una modalità di caricamento di tali esiti direttamente da parte del cittadino sul proprio Fascicolo Sanitario Elettronico, sarà compito dei SISP caricare su piattaforma TS o sul portale regionale il risultato del test che sarà esplicitato come ottenuto mediante kit di autodiagnosi, consentendo l'avvio tempestivo dell'emissione dei provvedimenti contumaciali conseguenti.

Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si porgono distinti saluti.

Il Responsabile dei Settori
Prevenzione, Sanità Pubblica e Veterinaria
e Sicurezza alimentare
dottor Bartolomeo Griglio

GRGBTL61P28L219V/
GRIGLIO/BARTOLOMEO

Firmato digitalmente da
GRGBTL61P28L219V/GRIGLIO/
BARTOLOMEO
Data: 2022.02.10 14:26:03 +01'00'

Il Consulente Strategico
della Presidenza
dottor Pietro Presti



Digitally
signed
by
PRESTI
PIETRO
C: IT

Il Coordinatore Generale/
Commissario per il Piano
vaccinale COVID-19
dottor Antonio Rinaudo



ANTONIO
RINAUDO
REGIONE
PIEMONTE
10.02.2022
09:48:37 UTC

Il Direttore Generale
Sanità e Welfare
dottor Mario Minola

MNLMRA58E13F9
52Z/MINOLA/
MARIO

Firmato digitalmente da
MNLMRA58E13F952Z/
MINOLA/MARIO
Data: 2022.02.10 17:36:47
+01'00'

ALLEGATO 1

OGGETTO: Comunicazione caso Covid-19 positivo.

Si comunica che all'interno della classe _____ è stato riscontrato un caso confermato di COVID-19, il cui ultimo giorno di frequenza è stato ____/____/_____.

In attesa di essere contattati dall'ASL, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2² fino a _____ (decimo giorno successivo all'ultimo contatto).

Rimane l'obbligo di contattare il proprio curante alla prima comparsa dei sintomi.

Distinti saluti.

Il dirigente scolastico

² con esclusione dell'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie fino a sei anni di età

ALLEGATO 2

OGGETTO: Comunicazione di ulteriore caso Covid-19 positivo³

Si comunica che all'interno della classe _____ è stato riscontrato un ulteriore caso confermato di COVID-19, il cui ultimo giorno di frequenza è stato ____/____/_____.

Le misure previste per gli alunni sono differenziate in funzione dello stato vaccinale:

A) per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o siano guariti da meno di 120 giorni o abbiano effettuato la dose booster e per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione:

- **Attività didattica:** in presenza con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2
- **Misura sanitaria:** auto-sorveglianza

B) per gli altri alunni:

- **Attività didattica:** DID per 5 giorni.
- **Misura sanitaria:** si applica la quarantena precauzionale di cinque giorni, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test rapido/molecolare e con l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena precauzionale è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche presso farmacie o centri accreditati.

Distinti saluti.

Il dirigente scolastico

³ 5° caso per Nidi, Infanzia e Primarie – 2° caso per Secondarie di I e II grado

ALLEGATO 4**AUTODICHIARAZIONE ASSENZA DA SCUOLA**

Il/la sottoscritto/a _____

nato/a _____ il _____,

e residente in _____

in qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) di

_____, nato/a _____ il _____,

consapevole di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, e
consapevole dell'importanza del rispetto delle misure di prevenzione finalizzate al contenimento
della diffusione di COVID-19 per la tutela della salute della collettività,

DICHIARA

che il proprio figlio/a può essere riammesso al servizio/scuola in quanto l'assenza è avvenuta per
PRESENZA SINTOMI per i quali è stato contattato un Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina
Generale (PLS/MMG) Dr./Dr.ssa _____ il ____/____/____

- sono state seguite le indicazioni fornite
- il bambino/a non presenta più sintomi
- la temperatura misurata prima dell'avvio a scuola è di _____ gradi centigradi.

Si dichiara inoltre che il/la bambino/a in data ____/____/____ ha eseguito tampone
antigenico

Mediante kit di autodiagnosi⁴ _____

con esito _____.

Luogo e data _____

Il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) _____

⁴ specificare nome del tampone utilizzato